

Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Modifica del 28 settembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 giugno 1993¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 2, 8, 11a capoverso 6, 16 capoverso 2, 17a e 36 capoversi 1, 4 e 6 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati (LPD),

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

...

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo l'espressione «dichiarazione» è sostituita con «notifica».

Art. 1 cpv. 2 e 6

² La domanda d'informazione e la comunicazione dell'informazione richiesta possono avvenire per via elettronica purché il detentore della collezione di dati lo preveda esplicitamente e vengano prese misure adeguate al fine di:

- a. assicurare l'identificazione della persona interessata; e
- b. proteggere i dati della persona interessata dall'accesso di terzi non autorizzati in occasione della comunicazione dell'informazione.

⁶ Se il trattamento dei dati richiesti è effettuato da un terzo per conto di un mandante e se quest'ultimo non è in grado di fornire l'informazione richiesta, la domanda è trasmessa al terzo per il disbrigo.

RU 1993 1962

¹ RS 235.11

² RS 235.1

³ RS 172.010

Art. 3 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo

¹ Le collezioni di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) sono notificate all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) prima di essere rese operative. ...

² ... *Abrogato*

Art. 4 *Eccezioni all'obbligo di notifica*

¹ Non sono sottoposte a notifica le collezioni di dati di cui all'articolo 11a capoverso 5 lettere a e c-f LPD, come pure le seguenti collezioni (art. 11a cpv. 5 lett. b LPD):

- a. le collezioni di dati di fornitori e di clienti, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità;
- b. le collezioni i cui dati sono utilizzati esclusivamente per scopi impersonali, segnatamente nell'ambito della ricerca, della pianificazione o della statistica;
- c. le collezioni archiviate i cui dati sono conservati unicamente a scopi storici o scientifici;
- d. le collezioni che contengono esclusivamente dati pubblicati o dati che la persona interessata ha reso accessibili al pubblico senza opporsi formalmente al loro trattamento;
- e. le collezioni i cui dati sono trattati unicamente al fine di adempiere le condizioni di cui all'articolo 10;
- f. i documenti contabili;
- g. le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale del detentore della collezione di dati, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità.

² Il detentore della collezione di dati prende le misure necessarie per poter comunicare le informazioni relative alle collezioni di dati non sottoposte all'obbligo di notifica (art. 3 cpv. 1) all'Incaricato o alle persone interessate che ne fanno richiesta.

Art. 5 *Obbligo di informare*

¹ Il detentore della collezione di dati informa l'Incaricato, prima della comunicazione, sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e g LPD. Se non è in grado di informare anticipatamente l'Incaricato, l'informazione avrà luogo subito dopo la comunicazione.

² Una volta che le garanzie e le regole di protezione dei dati sono state comunicate all'Incaricato, l'obbligo di informare del detentore della collezione di dati è pure considerato adempito per tutte le comunicazioni:

- a. che si fondano sulle stesse garanzie, nella misura in cui restino analoghe le categorie dei destinatari, le finalità del trattamento e le categorie di dati comunicati; o
- b. che hanno luogo all'interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o un gruppo di società sottostanti a una direzione unica, nella misura in cui le regole di protezione dei dati fornite consentano di garantire una protezione adeguata.

³ L'obbligo di informare è altresì considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratti modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall'Incaricato e se il detentore della collezione di dati informa in modo generale l'Incaricato sull'impiego di tali contratti modello o clausole standard. L'Incaricato pubblica un elenco dei contratti modello o delle clausole standard da lui allestiti o riconosciuti.

⁴ Il detentore della collezione di dati prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole di protezione dei dati.

⁵ L'Incaricato esamina le garanzie e le regole di protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 31 cpv. 1. lett. e LPD) e comunica il risultato del suo esame al detentore della collezione di dati entro un termine di 30 giorni dal loro recapito. In assenza di una comunicazione entro tale termine, le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e g LPD sono considerate adempite.

Art. 6

Abrogato

Art. 7 Elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata

L'Incaricato pubblica un elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata.

Art. 8 cpv. 1, primo periodo e cpv. 4

¹ Il privato che tratta dati personali o che mette a disposizione una rete telematica assicura il carattere confidenziale, la disponibilità e l'integrità dei dati allo scopo di garantirne in modo appropriato la protezione. ...

⁴ *Abrogato*

Art. 10 cpv. 1, primo e secondo periodo

¹ Il detentore di una collezione di dati aggiorna i trattamenti automatizzati di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati. Un aggiornamento deve avere luogo in particolare qualora, senza tale misura, non fosse possibile verificare a posteriori se il trattamento dei dati è avvenuto in conformità con gli scopi per cui questi sono stati collezionati o comunicati. ...

Art. 11 Regolamento per il trattamento

¹ Il detentore di una collezione di dati automatizzata sottoposta a notifica (art. 11a cpv. 3 LPD), che non rientra in una delle eccezioni di cui all'articolo 11a capoverso 5 lettere b-d LPD, elabora un regolamento che descrive in particolare l'organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e comprende i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei mezzi informatici.

² Il detentore della collezione di dati aggiorna periodicamente il regolamento. Su richiesta, lo mette a disposizione dell'Incaricato o del responsabile della protezione dei dati giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD in una forma a lui comprensibile.

*Titolo precedente il capitolo 2***Sezione 5: Responsabile della protezione dei dati****Art. 12a** Designazione del responsabile della protezione dei dati e comunicazione all'Incaricato

¹ Se il detentore della collezione di dati vuole essere esonerato dall'obbligo di notifica conformemente all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, deve:

- a. designare un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD che soddisfi le condizioni degli articoli 12a capoverso 2 e 12b; e
- b. informarne l'Incaricato.

² Il detentore della collezione di dati può designare un collaboratore o un terzo come consulente della protezione dei dati. Quest'ultimo non può esercitare attività inconciliabili con la sua funzione di consulente per la protezione dei dati e deve disporre delle conoscenze tecniche necessarie.

Art. 12b Compiti e statuto del responsabile della protezione dei dati

¹ Il responsabile della protezione dei dati ha i compiti seguenti:

- a. controlla i trattamenti di dati personali e propone delle correzioni, se risulta che siano state violate prescrizioni sulla protezione dei dati;
- b. allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione di dati (art. 11a cpv. 3 LPD) e lo mette a disposizione dell'Incaricato o delle persone interessate che ne fanno richiesta.

² Il responsabile della protezione dei dati:

- a. esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni dal detentore della collezione di dati;
- b. dispone delle risorse necessarie;

- c. ha accesso a tutte le collezioni e trattamenti di dati così come a tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.

Art. 14 cpv. 2

² L'ordinanza del 10 dicembre 2004⁴ sui controlli militari resta applicabile alle domande d'informazione relative ai controlli militari all'estero.

Art. 16 titolo e cpv. 1, secondo periodo, lett. h e cpv. 2

Notifica

¹ ... La notifica contiene le seguenti informazioni:

h. *abrogato*

² L'organo federale responsabile aggiorna regolarmente tali informazioni.

Art. 17

Abrogato

Art. 18 Eccezioni all'obbligo di notifica

¹ Le seguenti collezioni di dati non sottostanno all'obbligo di notifica, nella misura in cui gli organi federali li utilizzino esclusivamente a scopi amministrativi interni:

- a. le collezioni di dati usuali di registrazione della corrispondenza;
- b. le collezioni di dati di fornitori e di clienti, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- c. le collezioni d'indirizzi utili soltanto all'invio della corrispondenza, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- d. gli elenchi destinati al pagamento d'indennità;
- e. i documenti contabili;
- f. le collezioni ausiliarie concernenti la gestione del personale della Confederazione, nella misura in cui non contengano dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità;
- g. le collezioni di dati di biblioteche (cataloghi, elenchi di prestiti e di utenti).

² Non sono parimenti soggette all'obbligo di notifica:

- a. le collezioni di dati consegnate all'Archivio federale;
- b. le collezioni di dati resi accessibili al pubblico in forma di annuari.

⁴ RS 511.22

³ L'organo federale responsabile prende le misure necessarie per poter comunicare le informazioni concernenti gli elenchi delle collezioni di dati non soggette all'obbligo di notifica (art. 16 capoverso 1) all'Incaricato o alle persone interessate che ne fanno richiesta.

Art. 19

Se un organo federale comunica dati all'estero fondandosi sull'articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD, si applica l'articolo 5.

Art. 20 cpv. 2 e 4

² Gli organi federali responsabili annunciano dall'inizio al responsabile della protezione dei dati giusta l'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD o all'Incaricato, qualora non fosse stato designato un consulente per la protezione dei dati, ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L'annuncio all'Incaricato si svolge per il tramite dell'OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest'ultimo.

⁴ Per il resto si applicano le istruzioni emanate dagli organi federali responsabili in virtù dell'ordinanza del 26 settembre 2003⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

Art. 22 cpv. 1

Abrogato

Art. 23 Consulente per la protezione dei dati

¹ La Cancelleria federale e ogni dipartimento designano rispettivamente almeno un consulente per la protezione dei dati, i cui compiti sono:

- a. fornire consulenza agli organi responsabili e agli utenti;
- b. promuovere l'informazione e la formazione dei collaboratori;
- c. contribuire all'applicazione delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

² Se gli organi federali vogliono essere esonerati dall'obbligo di notifica delle loro collezioni di dati conformemente all'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD, si applicano gli articoli 12a–12c.

³ Di norma comunicano con l'Incaricato per il tramite del loro consulente per la protezione dei dati.

Art. 26a Procedura d'autorizzazione di sistemi pilota

⁵ RS 172.010.58

¹ Prima di consultare le unità amministrative interessate, l'organo federale responsabile comunica all'Incaricato come viene garantito il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 17a e lo invita a prendere posizione in merito.

² Per permettergli di prendere posizione in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17a LPD e alla possibilità di ricorrere a un sistema pilota, l'organo federale fornisce all'Incaricato la documentazione necessaria, e in particolare:

- a. una descrizione generale del sistema pilota;
- b. un rapporto attestante che l'adempimento dei compiti previsti dalla legge necessita il trattamento di dati sensibili o profili della personalità e rende imperativa una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale (art. 17a cpv. 1 lett. c LPD);
- c. una descrizione dell'organizzazione interna e dei processi di trattamento e di controllo dei dati (art. 21);
- d. le misure di sicurezza e di protezione dei dati;
- e. un progetto di ordinanza che disciplini le modalità di trattamento o le grandi linee di tale atto legislativo;
- f. le informazioni concernenti la pianificazione delle diverse fasi del sistema pilota.

³ L'Incaricato può esigere documentazione supplementare e procedere a verifiche complementari.

⁴ L'organo federale responsabile informa l'Incaricato di ogni modifica essenziale per quanto riguarda il rispetto delle condizioni poste dall'articolo 17a LPD. Se necessario l'Incaricato prende nuovamente posizione.

⁵ La presa di posizione dell'Incaricato è allegata alla proposta indirizzata al Consiglio federale.

⁵ L'organo federale responsabile sottopone per parere all'Incaricato il progetto di rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale (art. 17a LPD). La presa di posizione dell'Incaricato è comunicata al Consiglio federale.

Art. 27

Abrogato

Art. 28 Registro delle collezioni di dati

¹ Il registro delle collezioni di dati gestito dall'Incaricato contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 16.

² Il registro è accessibile al pubblico online. Su richiesta, l'Incaricato allestisce estratti gratuitamente.

³ L'incaricato stila un elenco dei detentori di collezioni di dati esonerati dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettere e ed f LPD. Questo elenco è accessibile al pubblico online.

⁴ Se il detentore della collezione di dati non notifica la collezione o lo fa incompiutamente, l'Incaricato lo invita a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e sulla base delle informazioni di cui dispone, l'Incaricato può procedere d'ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento dei dati.

Art. 29

Abrogato

Art. 30 cpv. 2 e 3

² I rapporti di servizio del segretariato dell'Incaricato sono retti dalla legge del 24 marzo 2000⁶ sul personale federale e dalle relative disposizioni esecutive.

³ Il preventivo dell'Incaricato figura in un capitolo specifico del preventivo della Cancelleria federale.

Art. 31, cpv. 1

¹ L'Incaricato comunica con il Consiglio federale per il tramite del cancelliere della Confederazione.

Art. 32, cpv. 1, primo periodo e cpv. 2

¹ Gli organi federali comunicano all'Incaricato tutti i disegni di atti legislativi concernenti il trattamento di dati personali e la protezione dei dati così come l'accesso a documenti ufficiali.

² L'Incaricato deve disporre della documentazione necessaria per l'esercizio della sua funzione. Gestisce un sistema d'informazioni autonomo per l'amministrazione, la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e delle pratiche, così come per la pubblicazione online di informazioni d'interesse generale e del registro delle collezioni di dati.

Art. 33 cpv. 1

¹ I pareri dell'Incaricato (art. 28 LPD) sono sottoposti a emolumento. Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

⁶ RS 172.220.1

⁷ RS 172.041.1

